

Convenzione per l'accesso ai dati comunali e per lo scambio della banca dati Tcp

COMUNE di Vignola (di seguito per brevità "Comune")

e

Gestore: Hera SpA con sede in viale Carlo Berti Pichat 2/4, 40127 Bologna, C.F. e P. IVA n. 04245520376., rappresentata dal Dott. Antonio Dondi in qualità di Direttore dei Servizi Ambientali di HERA Spa, in forza di Procura Institoria redatta da Notaio Federico Tassinari, , iscritto presso il Collegio Notarile di Bologna, con atto del 22.02.2018 Repertorio n. 62046 Raccolta n. 39835

PREMESSO CHE

- con Convenzione sottoscritta il 18/05/2007 l'Autorità di ambito per i Servizi pubblici ATO

n. 4 di Modena (oggi ATERSIR). ha affidato alla società Hera SpA il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani nel Comune di Vignola, con scadenza il 19/12/2011, fermo restando l'obbligo per il gestore Hera di gestire il servizio rifiuti fino al subentro del nuovo gestore;

CONSIDERATO CHE

- L'art. 1 comma 668 della Legge n. 147/2013 stabilisce che i Comuni che hanno

realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;

- l'art. 1 della L.R. Emilia-Romagna n. 16/2015 stabilisce che la tariffa corrispettiva

puntuale è un valido strumento per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Regionale di

Gestione dei Rifiuti in termini di riduzione della produzione dei rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate e assume come obiettivo minimo il passaggio a tariffa puntuale dei Comuni entro il 2020;

VISTI

- l'art. 2 comma 1 del D.L.gs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione

Digitale, per brevità CAD) il quale stabilisce che lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano e agiscono a tale fine utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti;

- l'art. 50 del CAD il quale stabilisce che, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nei limiti della conoscibilità e disponibilità previsti da leggi e Regolamenti, qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni ovvero ai gestori di pubblici servizi in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali del richiedente, senza oneri, salvo costi eccezionali per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

- il D.L.gs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

- il vigente regolamento comunale per l'accesso agli atti e procedimenti amministrativi;

- Il Regolamento UE n. 2016/679

Verificata dai responsabili dei settori/servizi interni all'ente, per la parte di competenza, la conformità della presente convenzione alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, del codice della Privacy nonché alle regole tecniche e agli standard di

comunicazione stabiliti dall'Agenda digitale per l'accessibilità telematica ai dati delle Pubbliche Amministrazioni

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Definizioni

1. A i fini della presente convenzione sono adottate le seguenti definizioni:

- **Accessibilità ai dati:** proprietà dei sistemi informatici mediante la quale viene data la possibilità a soggetti esterni all'amministrazione titolare di fruire attraverso una rete telematica ovvero un supporto informatico o sito ftp di specifici dati. L'accesso, limitato a utenti autorizzati, può essere effettuato sia da persone sia da sistemi.
- **Titolare del trattamento (o Erogatore):** il soggetto che ha la responsabilità della raccolta del dato e del suo trattamento e che mette a disposizione i relativi servizi di accesso sulla base della presente convenzione, ossia il Comune per la banca dati TARI, la banca dati anagrafe ed eventuali ulteriori banche dati necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva Puntuale e HERA S.p.A. per la banca dati della Tariffa corrispettiva Puntuale;
- **Soggetto richiedente accesso ai dati (o Fruitore):** il soggetto che accede ai dati resi disponibili dal Titolare secondo le regole e le modalità definite nella presente convenzione, ossia HERA S.p.A. per la banca dati TARI, la banca dati anagrafe ed eventuali ulteriori banche dati necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva Puntuale e il Comune per la banca dati della Tariffa corrispettiva Puntuale;
- **Base di dati (o banca dati):** insieme di dati omogenei, di interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi su supporti informatici, organizzati e accessibili mediante uno strumento software (ad es. sistemi di gestione di basi di dati, sistemi di information retrieval ecc.);
- **Regolamento Privacy:** Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- **Cooperazione applicativa:** la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi;

- **Dato delle pubbliche amministrazioni:** il dato formato o comunque trattato da una pubblica amministrazione;
- **Dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- **Dato pubblico:** dato conoscibile da chiunque;
- **Fruibilità di un dato:** la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione.

Art. 3 Oggetto della Convenzione

La presente convenzione disciplina l'accesso ai dati della tariffa rifiuti per le seguenti finalità:

1) la costituzione e la gestione della banca dati funzionale all'applicazione e al computo della Tariffa corrispettiva Puntuale su base comunale, previa identificazione dei soggetti tenuti alla corresponsione della tariffa e la sua conseguente integrazione con la gestione del servizio di raccolta rifiuti.

A tal fine la convenzione regola:

a) l'accesso alla banca dati del tributo TARI rifiuti, nel rispetto della normativa vigente in materia digitale, di trattamento dei dati e del codice della privacy, per finalità di gestione della consegna delle attrezzature del servizio rifiuti puntuale (contenitori, card ecc.) e di determinazione della Tariffa corrispettiva Puntuale;

b) l'accesso ai dati anagrafici, funzionale alla gestione dei sistemi di raccolta puntuale dei rifiuti, su formato elettronico secondo il tracciato concordato fra le parti;

c) l'accesso ad ulteriori banche dati comunali (catasto, locazioni, ICI/IMU, camera di commercio, licenze commerciali, toponomastica etc...), necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze e i relativi aggiornamenti, comprese le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa;

d) la consegna periodica al Comune della banca dati anagrafica della Tariffa Corrispettiva Puntuale (cd. file BI 28), per l'espletamento dei propri compiti di natura istituzionale.

Art. 4 - Dati Accessibili e modalità di accesso

1. Il Comune autorizza il Fruitore Hera SPA ad accedere alle seguenti banche dati esclusivamente per l'espletamento delle seguenti attività istituzionali:

A) Applicazione della tariffa corrispettiva puntuale e gestione del servizio rifiuti. Per tali attività è consentito l'accesso a:

a) Banca dati TARI e relativi aggiornamenti successivi, comprensivi di cessazioni, nuove attivazioni e variazioni secondo il tracciato TARI allegato alla presente Convenzione (all. 1);

b) Anagrafe dei Residenti Storica e fotografia statica al 31.12.2018, oltre ad aggiornamenti con frequenza semestrale (al 01.01. ed al 30.06 di ogni anno) in formato txt secondo il tracciato allegato (Alleg.2), e scarichi delle variazioni con frequenza mensile e consegna entro i primi 5 gg del mese successivo a quello cui sono riferite. Lo scarico entro il giorno 5 di ogni mese dovrà riguardare i dati e aggiornamenti anagrafici dei residenti relativi alle variazioni intercorse nel periodo compreso tra l'estrazione precedente e la data di estrazione attuale.

I dati desunti dalla banca dati dell'Anagrafe dovranno essere inviati via mail all'indirizzo aggiornamentoanagrafe@gruppohera.it o via PEC all'indirizzo heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, su formato elettronico secondo le modalità e/o il tracciato concordato con i servizi interessati (anagrafe e SSIT).

Con riferimento alle attività di accesso ai dati anagrafici, le parti si obbligano a indicare il rispettivo referente e gli incaricati al trattamento in atto allegato alla presente Convenzione ed assicurarne la disponibilità per attività a supporto reciproco, da svolgersi anche presso la sede comunale.

c) ulteriori banche dati comunali, da individuare su accordo delle parti, necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva Puntuale per le singole utenze e i relativi aggiornamenti, comprese le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa. Le parti si accorderanno in merito a decorrenza, e modalità di trasmissione dei dati e alla frequenza.

2. Il Comune autorizza il soggetto Fruitore ad accedere alle banche dati secondo i criteri di pertinenza e necessità, consentendo la consultazione e fruizione delle sole informazioni necessarie e indispensabili alle finalità sopra elencate.

4. Il Fruitore, per accedere nel periodo di durata della presente convenzione, a dati ulteriori di proprietà del Comune, potrà presentare istanza motivata al servizio competente con indicazione delle finalità istituzionali poste a fondamento dell'istanza.

3. HERA S.p.A. autorizza il Comune all'accesso ed al trattamento di dati personali relativi la Tariffa corrispettiva Puntuale, per le finalità di carattere istituzionale perseguite dall'Ente, volte alla tutela dell'interesse pubblico. A tale scopo, a partire dal 01/01/2020, previa definizione con il Comune delle modalità di trasmissione dei dati e di determinazione dei processi di gestione, HERA S.p.A. si obbliga a fornire al Comune l'anagrafica dei soggetti tenuti a versare la tariffa puntuale (file Bi 28), con frequenza annuale, entro il 31.01, di

regola con estrazione “foto” alla data di estrazione (31.12). In caso di necessità, i dati potranno essere forniti anche con cadenza superiore, secondo criteri di pertinenza e necessità, su richiesta del Comune debitamente motivata.

4. I dati dovranno consentire tra l'altro di svolgere, per quanto di competenza, le attività di cui all'art. 39 del Regolamento della Tariffa corrispettiva Puntuale, evidenziando le generalità dell'utente, i riferimenti della superficie dell'utenza (estremi catastali e superficie metrica), la categoria dell'utenza, il dovuto ed il versato.

Art. 5 Obblighi del Fruitore

1. HERA S.p.A. si obbliga a gestire il servizio di raccolta puntuale dei rifiuti nel comune di Vignola e la connessa Tariffa corrispettiva Puntuale fornendo al Comune informazioni e rendicontazioni periodiche sull'andamento dell'attività.

2. Nel trattamento dei dati acquisiti, il Fruitore si obbliga:

a) a utilizzare le informazioni acquisite dal Titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, rispettando i principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;

b) a procedere all'accesso e al trattamento dei dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal “Regolamento Europeo Privacy”;

c) a cancellare e non utilizzare in alcun modo i dati ricevuti dal Titolare qualora il loro trattamento non sia pertinente o sia eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;

d) a formare gli utenti incaricati al trattamento dati ed a controllarne il corretto utilizzo;

e) a comunicare ai servizi interessati i nominativi e i contatti del responsabile del trattamento dei dati designato dal Fruitore, individuato con l'atto che approva la presente convenzione, come responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Privacy;

f) ad accedere ai dati limitatamente ai tracciati concordati, corrispondenti alle finalità istituzionali indicate nella presente convenzione;

3. Il Comune ha la piena ed esclusiva proprietà dei dati oggetto di consultazione e fruizione (banche dati comunali); HERA S.p.A. ha la piena ed esclusiva proprietà della banca dati della Tariffa puntuale. Le parti, per le banche dati di competenza, hanno quindi l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati; hanno altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

4. Al Fruitore è fatto divieto di diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini non istituzionali o diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

5. Inoltre il Fruitore garantisce che:

- non si verificheranno divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, riproduzioni dei dati per finalità diverse da quelle previste dalla legge;
- l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati incaricati del trattamento dei dati ovvero a soggetti designati dallo stesso Ente fruitore quali Responsabili Esterni del trattamento, provvedendo ad impartire ad essi precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento e richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

6. HERA S.p.A. si impegna a impiegare nell'esecuzione delle prestazioni che costituiscono oggetto della Convenzione, personale regolarmente iscritto alle assicurazioni generali obbligatorie e a rispettare le disposizioni di legge e i contratti collettivi di lavoro in materia di contributi, previdenza e trattamento economico a favore del personale dipendente.

7. HERA S.p.A. si obbliga altresì a consegnare l'informativa circa il trattamento dei dati personali connessa alla istituzione della Tariffa corrispettiva Puntuale secondo le modalità previste dall'art. 13 del Regolamento UE.

Art. 6- Responsabilità Trattamento dati – Malleva

1. Il Comune è il Titolare delle banche dati Tari e Anagrafe ed eventuali ulteriori banche dati comunali di cui alla presente Convenzione.

2. HERA S.p.A. è il Titolare della banca dati della Tariffa corrispettiva Puntuale.

3. Con riferimento al trattamento delle suddette banche dati, con l'atto che approva la presente convenzione il Comune nomina HERA S.p.A. Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

4. HERA S.p.A. nomina il Comune Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, per il trattamento dei dati relativi alla Tariffa corrispettiva Puntuale.

5. Il Responsabile del trattamento della banca dati TARI per il Comune è DRUSIANI DOTT. Damiano in qualità di funzionario responsabile dei Tributi.

6. Il Responsabile del trattamento dati anagrafici per il Comune è Venturi Marilena in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e Rapporti con il Cittadino.

7. il Responsabile delle banche dati relative alle informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa è

Tremosini Sergio in qualità di responsabile del Servizio Edilizia Privata-SUAP - Interventi Economici e Marketing Territoriale.

8. I Responsabili del trattamento delle ulteriori banche dati comunali trasmesse al Gestore saranno indicati con atto a parte.

9. Il responsabile Comunale Anticorruzione è il Segretario Generale, dott. Paolo Campioli (nominato con decreto Sindacale prot. n. 7670 del 22.02.2018).

10. I responsabili Comunali in materia di Privacy sono i responsabili di servizio sopra indicati in relazione al trattamento ed alla conservazione dei dati afferenti lo specifico servizio di competenza.

11. Per il Coordinamento Tecnico e Innovazione della Direzione Servizi Ambientali il Responsabile del trattamento delle banche dati è il Sig. Stefano Amaducci in qualità di Responsabile del Coordinamento.

12. Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a uniformarsi alle disposizioni della legge e alle indicazioni dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali in materia di standards di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità Garante.

13. Per le finalità indicate nella presente Convenzione, ed ai sensi dell'art. 28 del GDPR, HERA S.p.A. in qualità di Responsabile Esterno del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di "altri" responsabili del trattamento nell'ambito di società controllate o collegate ad HERA S.p.A., nonché di eventuali fornitori esterni che dovessero trattare i dati personali.15. HERA S.p.A. si impegna a tener indenne il Comune da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare dall'uso dei dati cui ha avuto accesso in forza della presente convenzione. Più specificamente, ciascuna delle parti non sarà ritenuta responsabile delle eventuali violazioni delle disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali riferibili ad azioni o omissioni dell'altra parte e ciascuna delle parti sarà manlevata e indennizzata da qualsiasi conseguenza sia civile che amministrativa, danno, costo sopportati per effetto di tali violazioni.

14. HERA S.p.A. ed il Comune sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. integrate dal Dlgs n. 101 del 10.08.2018 che ha recepito il Reg. UE 2016/679.

Art. 7 – Oneri di accesso ai dati

1. In ragione del principio di cooperazione nello scambio di dati tra Pubbliche Amministrazioni e Concessionari di pubblici servizi ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice della Amministrazione Digitale e visto il carattere di interesse pubblico delle attività istituzionali per cui si fruisce di tali dati, per il trasferimento iniziale dei dati richiesti e per i successivi aggiornamenti, per la durata della convenzione, non sarà corrisposto alcun

canone, fatto salvo il caso in cui il Comune o HERA S.p.A. debbano sostenere costi aggiuntivi per particolari elaborazioni/implementazioni richieste alla software house o ad altro soggetto fornitore.

Art. 8-Durata

1. La presente convenzione acquisisce efficacia dalla data di sottoscrizione e avrà effetto fino al 31.12.2021 e comunque fino ad eventuale subentro di un nuovo gestore del servizio rifiuti a seguito della gara dei servizi ambientali indetta da parte di ATERSIR.

2. La convenzione può essere rinnovata, previa richiesta di una delle parti, anche attraverso scambio di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) perfezionato almeno 2 mesi prima della scadenza.

3. Ogni modifica del presente atto dovrà risultare in forma scritta, validamente ed efficacemente validata da ciascuna delle Parti secondo le rispettive procedure.

4. In caso di modifica del quadro normativo di riferimento che abbia rilevanza sugli aspetti definiti nella presente Convenzione, le Parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.

Art. 9 Norme di Rinvio – Foro competente

1. Per quanto non previsto e non regolato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla normativa che disciplina l'accesso ai dati e al loro trattamento.

2. Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente accordo sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Bologna.

Art. 10 – Spese contrattuali

1. Non sono previste spese contrattuali.

Art. 11 Registrazione

1. La presente convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al D.P.R. 26/04/1986 n.131 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16 – Tabella allegato B – del DPR 642/72.

Comune di Vignola

Funzionario Responsabile ufficio tributi

F.to Drusiani dott. Damiano

HERA S.p.A.

Direttore Servizi Ambientali

F.to Dott. Antonio Dondi

Allegati:

- 1) Tracciato TARI
- 2) Tracciato Anagrafe